Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 2391

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE FEO, GERMONTANI, LAURO, COLLI, MALAN, MAZZARACCHIO, SANCIU, FERRARA, PICHETTO FRATIN, MARAVENTANO, GRAMAZIO, CALIGIURI, COMPAGNA, PASTORE, SANTINI, CAGNIN, MONTI, SPADONI URBANI e PARAVIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 OTTOBRE 2010

Disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto al fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (320)

ONOREVOLI SENATORI. – Il nostro tempo ci pone, ogni giorno, nuovi problemi e ci costringe a riflettere su temi purtroppo di attualità. Gli allievi dell'Istituto tecnico «Antonio Pacinotti» di Scafati, in visita al Senato, hanno messo in luce un grave fenomeno che viola i diritti fondamentali dell'essere umano, il diritto a vivere sicuri, liberi dalle violenze fisiche e psicologiche e che è, nello stesso tempo, espressione anche del disagio sociale di chi le esercita.

I giovani studenti campani chiedono una legge che tuteli i più deboli contro il bullismo con disposizioni precise che sanzionino forme di comportamento violento da parte dei giovanissimi nei confronti dei loro compagni più vulnerabili, prevaricandoli e vessandoli.

Una errata interpretazione del concetto di libertà ha insinuato nella coscienza di alcuni minori la convinzione che sia lecito prendersi gioco delle debolezze fisiche o psichiche altrui. L'istituzione scolastica non deve solo organizzare attività finalizzate a promuovere comportamenti corretti fra minori, ma sentirsi anche obbligata a prevenire e punire, per quanto possibile, atteggiamenti che possono offendere fisicamente o psicologicamente i membri singoli della scolaresca.

Il termine «bullismo», dall'inglese *bullying*, definisce una serie di comportamenti con i quali qualcuno compie ripetutamente azioni o fa determinate affermazioni al fine di esercitare potere su un'altra persona e dominarla. Rappresenta sicuramente una sottocategoria di un comportamento aggressivo rivolto a chi è incapace di difendersi efficacemente o perché più giovane, o perché meno forte, o ancora perché psicologicamente meno sicuro. È una condotta che si traduce in vessazioni ed abusi di ogni genere, violenze fisiche e psicologiche, che ormai sono all'ordine del giorno in tutte le realtà del nostro Paese e senza distinzione di fasce sociali di provenienza. È già inaccettabile ed inconcepibile che un qualsiasi minore subisca molestie o che venga obbligato a sottostare a soprusi e ad atti di sfruttamento, ma, se protagonisti di episodi del genere sono coetanei, ciò appare del tutto sconcertante. Le vittime sono di solito isolate, non parlano con nessuno e subiscono in silenzio, anche perché subentra un atteggiamento di vergogna per ciò cui si è stati sottoposti. Il fenomeno riguarda indifferentemente maschi e femmine, in genere in un'età compresa fra gli otto ed i diciotto anni di età e si verifica soprattutto in ambito scolastico: aule, corridoi, bagni, laboratori, spogliatoi, palestre scolastiche ed in tutti i luoghi isolati e poco sorvegliati.

Mentre, però, la legge comincia a prendere in considerazione, come fatti penalmente rilevanti, quelli commessi dai minori che abbiano compiuto quattordici anni, la situazione appare fuori controllo per tutti gli illeciti commessi dai minori di anni quattordici.

Recentemente, è intervenuto lo stesso Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che si è pronunciato a favore dell'installazione delle telecamere in aula. Non si tratta di un gioco tipo «Grande Fratello» ed in ogni caso la telecamera non rappresenta una soluzione, ma solo un deterrente in più. Il problema, come ha avuto modo di sottolineare il Ministro, è quello di rimettere al centro lo studente, rivisto nella sua formazione a trecentosessanta gradi.

Secondo studi effettuati negli ultimi anni, sarebbero diverse le cause e le concause del fenomeno del bullismo e spesso concatenate tra di loro: famiglie inesistenti o vio-

lente, videogiochi violenti, assenza di regole. Si avverte come sia cambiata la concezione del vincente: per le generazioni precedenti era il buono, il coraggioso che metteva a repentaglio la propria vita per difendere la vittima dal cattivo, oggi è colui che afferma la propria supremazia e potere in maniera più incisiva, ricorrendo a tutti i metodi illeciti possibili.

Il presente disegno di legge si compone di sette articoli.

L'articolo 1 reca le finalità del provvedimento, ovvero il contrasto al fenomeno del bullismo che avviene all'interno della struttura scolastica o anche all'esterno di essa, ma in luoghi che ricadono nella sua competenza.

L'articolo 2 elenca gli atti che rientrano nella categoria del bullismo.

L'articolo 3 prevede che le istituzioni scolastiche costituiscano con l'azienda sanitaria locale di appartenenza una rete di scuole con il compito di organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative al fine di contrastare il fenomeno del bullismo. A tal fine, l'organismo in questione promuove campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo ed appronta programmi di sostegno ai minori vittime di questo grave fenomeno di devianza giovanile.

L'articolo 4 prevede che il dirigente scolastico che abbia conoscenza del verificarsi di fenomeni di bullismo debba sporgere denuncia all'autorità giudiziaria e convocare una riunione alla quale siano chiamati a partecipare i genitori dell'autore dell'atto di bullismo, nonché personale specializzato nella valutazione dei danni di natura psicologica eventualmente riportati dall'alunno offeso.

L'articolo 5 predispone un sistema articolato di sanzioni da comminare agli autori dei comportamenti di bullismo, che siano minori di anni 11. In particolare, si sottolinea il coinvolgimento diretto dei genitori che, assieme agli insegnanti effettuano lavoro di sorveglianza degli alunni, che non siano figli propri, nello svolgimento di compiti supplementari.

L'articolo 6 indica altre sanzioni per i responsabili di atti di bullismo che appartengano alla fascia di età compresa tra 11 e 14 anni. Si segnala, in particolare, la previsione dell'espulsione dalla scuola, se il fatto commesso sia di particolare gravità o reiterato. Inoltre, si prevede un loro coinvolgimento diretto nella pulizia e decoro della struttura scolastica, con permanenza nell'istituto di almeno due ore oltre la fine delle lezioni.

L'articolo 7, infine, stabilisce che le spese eventuali di risarcimento dei danni arrecati alla struttura scolastica sono a carico dei genitori del minore autore del fatto, compresi i costi di riabilitazione per i violenti e le cure psicologiche per le vittime.

Il bullismo fa emergere la difficile condizione sociale delle famiglie italiane, la lotta al bullismo è presupposto di convivenza civile nelle relazioni interpersonali, nel lavoro, nella famiglia, nella società del futuro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare il fenomeno del bullismo in tutte le sue manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e repressivo, che si manifesti all'interno della struttura scolastica ed all'esterno della stessa, ivi comprese le sue pertinenze.

2. Le strutture scolastiche e le famiglie dei soggetti interessati svolgono un ruolo determinante nel contrasto al fenomeno di cui alla presente legge.

Art. 2.

(Bullismo)

1. Ai sensi della presente legge, sono da considerarsi atti di bullismo:

a) comportamenti reiterati che si traducono in insulti, offese e prese in giro;

b) voci diffamatorie e false accuse;

c) piccoli furti;

d) estorsione;

e) minacce;

f) violenza privata;

g) aggressioni;

h) giochi violenti;

i) ripetuta emarginazione rispetto al gioco;

l) lesioni personali volontarie;

m) percosse volontarie e premeditate;

n) danneggiamento di cosa altrui;

o) danneggiamento dell'istituto scolastico e di tutto ciò ad esso pertinente.

2. Sono, altresì, atti di bullismo la registrazione con cellulari, videocamere o, in gene-

rale, con strumenti che consentano la ripresa delle azioni, nonché la pubblicazione su siti *internet* degli atti stessi allo scopo di renderli visibili a tutti.

3. I responsabili degli atti di bullismo di cui al comma 2 sono soggetti alle sanzioni di cui agli articoli 5 e 6 nonché, se penalmente responsabili, a quanto stabilito dal codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 3.

(Rete di scuole per il contrasto al bullismo)

1. Le istituzioni scolastiche costituiscono con l'azienda sanitaria locale territorialmente competente una rete di scuole con i seguenti compiti:

a) organizzare corsi prioritari di tecniche idonee psico-pedagogiche e di pratiche educative, al fine di prevenire il bullismo all'interno degli istituti scolastici;

b) promuovere campagne di sensibilizzazione e di informazione sul bullismo e sulla devianza giovanile rivolte agli studenti e alle loro famiglie;

c) approntare programmi di sostegno ai minori vittime di episodi di bullismo.

Art. 4.

(Obblighi del dirigente scolastico)

1. Il dirigente scolastico che abbia conoscenza degli atti di cui all'articolo 2 ha i seguenti obblighi:

a) sporgere denuncia all'autorità di polizia giudiziaria;

b) richiedere l'intervento del Servizio sanitario nazionale, qualora dalla commissione degli atti di cui all'articolo 2 siano derivati danni gravi alla persona ed alla struttura scolastica;

c) convocare una riunione, allo scopo di esaminare la gravità dell'atto di bullismo, alla quale sono chiamati a partecipare almeno un genitore, o chi ne fa le veci, dell'alunno autore dell'atto di cui all'articolo 2, nonché personale specializzato nella valutazione dei danni di natura psicologica eventualmente riportati dalla vittima.

Art. 5.

(Sanzioni a carico dei minori di anni 11)

1. I minori di anni 11 che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, prestano servizio sociale nella scuola, oltre l'orario scolastico, per almeno due ore giornaliere, per un periodo minimo di sette giorni, fino ad un massimo di quindici giorni, a seconda della gravità del fatto commesso.

2. I minori di cui al comma 1 non possono, altresì, partecipare a nessuna attività svolta al di fuori delle lezioni, nel periodo in cui prestano servizio sociale.

Art. 6.

(Sanzioni a carico dei minori di età compresa tra 11 e 14 anni)

1. I minori di età compresa tra 11 e 14 anni che si rendano protagonisti di uno o più atti di bullismo di cui all'articolo 2, sono sospesi dalle lezioni per un periodo minimo di dieci giorni fino ad un massimo di venti giorni. Se il fatto commesso risulti di particolare gravità, sono espulsi dalla scuola.

2. Nel periodo della sospensione, i minori di cui al comma 1 si recano nella struttura scolastica e, sotto la sorveglianza a turno degli insegnanti non occupati nello svolgimento delle lezioni, svolgono compiti supplementari. Il giudizio positivo, da parte degli insegnanti, costituisce presupposto per il superamento dell'anno scolastico.

3. I minori di cui al comma 1, durante la sospensione, contribuiscono, altresì, alla pulizia ed al decoro della struttura scolastica, con l'obbligo di trattenersi nella stessa almeno due ore dopo la normale chiusura delle lezioni.

3. La durata della permanenza nella struttura scolastica per le operazioni di pulizia e di decoro della stessa varia a seconda della gravità del fatto commesso dai minori di cui al comma 1.

Art. 7.

(Spese per risarcimento dei danni)

1. Le spese che si rendano necessarie per eventuali lesioni materiali alla struttura scolastica o alle parti esterne di competenza della struttura stessa, nonché quelle che si rendano necessarie per la riabilitazione dei soggetti violenti e la cura psicologica degli offesi, sono a carico dei genitori dei minori autori del fatto.

2. È, altresì, a carico dei genitori dei minori autori del fatto il risarcimento dei danni psicologici ai minori offesi, la cui quantificazione è stabilita da personale specializzato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *c)*.

€ 1,00